

## **SOMMARIO**

<i>Art. 1 Definizioni .....</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 Ambito di applicazione - Norme regolatrici .....</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 3 Termini e loro computo - Notifiche e comunicazioni .....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 Depositi cauzionali. ....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 5 Clausola CONSIP .....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 Stipulazione del contratto - Ordini. ....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 Subappalto e cessione del contratto .....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 Entità del contratto – Esecuzione anticipata - Prezzi contrattuali - Revisione prezzi.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 Durata .....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 Termine e luogo di consegna.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11 Spostamento termini di consegna .....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 12 Documentazione delle consegne .....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 13 Imballaggi - Spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi. ....</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 14 Condotta da parte dell'affidatario... ..</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 15 Periodo di prova - Collaudo ed accettazione... ..</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 16 Forniture rifiutate all'accettazione o al collaudo. ....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 17 Fatturazione - Pagamento: modalità.....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 18 Sospensione dei pagamenti.....</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 19 Motivi per applicazione di penalità.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 20 Penalità.....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 21 Procedimento relativo all'applicazione delle penalità.....</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 22 .Recesso e risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) ...</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 23 Effetti della risoluzione: esecuzione in danno .....</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 24 Trasferimento di proprietà dei beni e rischi .....</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 25 Brevetti industriali e diritti di autore. ....</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 26 Nomina del responsabile trattamento dei dati personali .....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 27 Obblighi di riservatezza e di segretezza - Tutela della privacy.....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore causa risolutiva espressa .....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 29 Foro competente.....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 30 Clausola di trasparenza.....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 31 Controlli.....</i>	<i>pag. 31</i>

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente capitolato generale si applicano le definizioni che seguono.
- L' <<Istituto>> o <<Amministrazione>> è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta ed i soggetti che per esso operano.
  - Il <<Codice>> è il Decreto legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.
  - I <<contratti>> sono i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture posti in essere dall'Istituto.
  - Gli <<appalti pubblici>> sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal presente capitolato.
  - Gli <<affidamenti di forniture>> sono contratti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
  - Gli <<affidamenti di servizi>> sono contratti diversi dai contratti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice.
  - Il <<candidato>> è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata.
  - Il termine <<fornitore>> designa una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
  - Il termine <<operatore economico>> comprende l'affidatario e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
  - Il termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di fornitori, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
  - Il termine <<consorzio>> si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
  - L' <<offerente>> o <<concorrente>> è l'operatore economico che ha presentato un offerta.
  - L' <<affidatario>> o <<aggiudicatario>> è l'operatore economico a cui viene aggiudicata una fornitura o un servizio.
  - Le <<procedure di affidamento>> e l' <<affidamento>> comprendono l'affidamento di servizi o forniture mediante appalto o cottimo fiduciario, sia l'affidamento di servizi mediante concessione.
  - Il termine <<disciplinare>> si riferisce ai documenti che regolano lo svolgimento delle procedure di affidamento e dei conseguenti contratti (bandi, inviti, fogli patti e condizioni, richieste di offerta, capitolati speciali e/o tecnici, disciplinari di affidamento e di fornitura).

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - NORME REGOLATRICI**

1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato generale si applicano alle forniture, compresi i necessari lavori di installazione e posa in opera, ed ai servizi occorrenti per il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto della normativa comunitaria e

nazionale vigente.

2. Sono esclusi gli appalti di opere edili per i quali restano ferme le disposizioni che espressamente li disciplinano.
3. Nei contratti o nei disciplinari, regolanti le singole forniture e servizi, possono essere inserite clausole in deroga al presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura e/o del servizio. In tale caso sia l'Istituto che gli affidatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali, fermo restando, per il rimanente, l'applicabilità delle clausole previste dal presente capitolato generale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato generale si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

### **ART. 3 - TERMINI E LORO COMPUTO - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

1. I termini indicati nel presente capitolato generale, nei disciplinari e nei singoli contratti, decorrono, sia per l'Istituto che per l'affidatario, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè solari e consecutivi.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
5. Le notifiche di atti o le comunicazioni dell'Istituto da cui decorrono termini per lo svolgimento di procedure concorsuali o per adempimenti contrattuali possono essere effettuati, salvo che non sia diversamente disposto, come segue:
  - via e-mail;
  - via PEC, tramite posta elettronica certificata;
  - via fax, il fax si presume giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente (dicitura OK accanto al numero), salvo prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente;
  - a mezzo di lettera inoltrata con il servizio postale o agenzia autorizzata, indirizzata all'affidatario nel domicilio indicato nell'offerta;
  - modo diretto, per consegna al Rappresentante Legale dell'affidatario o ad altro suo incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata;
  - mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto [www.izsto.it](http://www.izsto.it), ove tale modalità sia espressamente richiamata dai disciplinari.

### **ART. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI**

1. I singoli disciplinari possono stabilire l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, con le modalità in esso previste a garanzia della stipulazione del contratto. L'ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al

2% dell'importo presunto della fornitura o del servizio. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare della procedura di affidamento e nel caso di dichiarazioni mendaci. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'affidatario all'atto della sottoscrizione del contratto. L'Istituto, comunicato l'affidamento ai concorrenti non affidatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'affidamento, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.

2. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stipulato, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme che l'Istituto avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. E fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. Il soggetto affidatario dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo in conformità all'art. 103 del Codice e stabilito dal disciplinare, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto ed impregiudicata, comunque, ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non avvenga entro il suddetto termine, l'Istituto ha la facoltà di revocare l'affidamento, con le conseguenze previste dal presente capitolato generale.
4. Di regola, la cauzione definitiva viene richiesta per contratti ad esecuzione istantanea il cui importo globale, IVA esclusa, supera € 40.000,00 o di durata annuale o ultrannuale per importi superiori a € 20.000,00, IVA esclusa. Nel caso avvengano prelievi da parte dell'Istituto sul deposito cauzionale, l'affidatario è obbligato al reintegro del deposito nella sua entità originale entro 10 giorni lavorativi; il mancato reintegro nei termini prescritti sarà ritenuto grave inadempimento. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, l'Istituto committente incamererà in tutto o in parte la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.
5. La cauzione definitiva verrà completamente svincolata, su richiesta del Fornitore, solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'affidatario e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura (previa acquisizione del verbale di collaudo; attestazione di regolare adempimento della somministrazione e/o servizio da parte del Responsabile del servizio interessato). Nel caso di fornitura di beni strumentali, arredamenti, mobili la cauzione definitiva, per il 30% del suo ammontare, copre il periodo di garanzia e tale quota sarà svincolata solo allo scadere del periodo della garanzia convenuto.

#### **ART. 5 - CLAUSOLA CONSIP**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3, della legge n. 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte presentate verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali, in vigore al momento dell'indizione della procedura di scelta del

contraente e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelle oggetto della procedura medesima. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'affidamento. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.

2. Qualora Consip s.p.a. o la centrale di committenza regionale avesse attivato, successivamente all'indizione della procedura di affidamento dell'appalto, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni e/o servizi, è facoltà dell'ente appaltante sospendere, revocare o modificare il procedimento della procedura di affidamento. Qualora Consip s.p.a. o la centrale di committenza regionale avesse attivato, successivamente all'affidamento ma prima della stipula del contratto di appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura di affidamento saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a. o dalla centrale di committenza regionale. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all'affidatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Nel caso l'affidatario non provveda all'adeguamento, il responsabile del procedimento revocherà l'affidamento.
3. In corso di esecuzione contrattuale, l'Istituto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni

#### **ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ORDINI**

1. Si provvederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, anche mediante scambio di corrispondenza, atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa da assoggettare a registrazione. Le singole lettere di aggiudicazione o comunicazioni successive stabiliranno i termini per la stipulazione dei singoli contratti.
2. Per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare tutta la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale eventualmente richiesti e dichiarati in sede di procedura di affidamento.
3. Il controllo delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento potrà essere effettuato a campione.
4. Ove i termini per la stipulazione non vengano rispettati senza giustificati motivi, ovvero l'affidatario non stipuli il contratto, l'Istituto potrà unilateralmente dichiarare, senza

bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione e potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, dando inizio altresì alla procedura in danno per nuovo esperimento della procedura di affidamento o per l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria. Nel secondo caso, si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente nella procedura di affidamento.

5. In ogni caso tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'affidatario, restando a carico di questo Istituto solo l'IVA.
6. Gli ordini saranno trasmessi in forma elettronica. Non saranno riconosciuti dall'Istituto ordini telefonici, che saranno direttamente e personalmente riferibili all'emittente.

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice.
2. Il contraente può, altresì, avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.
3. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subaffidatario o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.
4. Il contraente, nei contratti di subappalto e, ove stipulati in forma scritta, nei contratti di subfornitura, inserisce la clausola secondo cui il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si impegna a:
  - a) comunicare allo stesso contraente, oltre che all'Amministrazione, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
  - b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il Codice Identificativo Gara relativo al contratto e, ove previsto, il Codice Unico Progetto.
5. Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.
6. La possibilità di ricorrere a subappaltatori o subfornitori è preclusa se è accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 80 del Codice.
7. Se è accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,

l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

8. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere fanno sorgere per l'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.

#### **ART. 8 - ENTITÀ DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA - PREZZI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI**

1. Salva diversa ed espressa disciplina prevista nel disciplinare, i contratti saranno gestiti, in relazione alle esigenze dell'Istituto, a quantità e a valore. In conseguenza l'entità della fornitura sarà correlata al normale fabbisogno dei presidi e l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi alle medesime condizioni contrattuali, senza alcun limite quantitativo minimo o massimo ed entro il 20% del valore economico del contratto, nel caso in cui occorra una diminuzione od un aumento della fornitura, rispetto agli importi contrattualmente previsti, salvo diverso accordo con l'affidatario.
2. Nelle more della conclusione della procedura di affidamento e prima della formalizzazione del contratto, l'affidatario si impegna, dietro eventuale richiesta dell'Istituto, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti o ad eseguire parte dei servizi, di cui sia risultato provvisoriamente affidatario, alle condizioni ed ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare. Qualora, successivamente all'esecuzione anticipata della prestazione non si addivenisse alla stipula del relativo contratto, all'affidatario spetterà esclusivamente la corresponsione dell'importo relativo alla prestazione eseguita. Diversamente, la somma già erogata sarà conguagliata rispetto all'importo complessivamente dovuto per effetto dello stipulando contratto.
3. I prezzi contrattuali, salvo diversa prescrizione nel disciplinare, sono comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto esterno o interno, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione indicati nell'ordine o installazione e collaudo nei locali di destinazione, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio (per i quali non sarà riconosciuta cauzione) e quant'altro necessario, e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto.
4. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto di seguito previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, su richiesta documentata della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà, sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, alla revisione in base al 75% dell'indice ISTAT F.O.I. per le famiglie di operai ed impiegati al netto del consumo di tabacchi, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto delle richieste di variazione del prezzo.

L'eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all'affidatario) alla data in cui la richiesta è pervenuta e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all'altra parte contraente.

#### **ART. 9 - DURATA**

1. Nei casi di contratti di somministrazione di beni o servizi, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, alle stesse condizioni del contratto in corso, alla proroga "tecnica" per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo fornitore e comunque, di regola, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. L'Istituto, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di opzione o di rinnovo o proroga programmata in merito all'estensione e/o ripetizione di forniture o servizi già affidati all'operatore economico affidatario del contratto iniziale, indicando specificatamente e preventivamente tale possibilità nei singoli disciplinari della procedura di affidamento e computando l'importo complessivo stimato delle forniture o dei servizi successivi per la determinazione del valore globale della gara.
3. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito ed i contratti rinnovati tacitamente sono da considerarsi nulli.
4. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dell'Istituto, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all'atto della stipulazione contrattuale.
5. Nel caso di mancato esaurimento dell'importo contrattuale nei tempi previsti, l'Istituto si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni del contratto in corso e ad invarianza della spesa prevista inizialmente.
6. E sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo.

#### **ART. 10 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA**

1. L'affidatario deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, all'interno dei locali o dei magazzini indicati nel contratto o nell'ordine ed entro i termini sotto specificati, fatta salva diversa indicazione nel disciplinare o nell'offerta e riportata nell'ordine o nel contratto:
  - **Fornitura di beni strumentali:** 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 12 (dodici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture da prestarsi secondo calendari di consegna, nei tempi prestabiliti.
  - **Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili:** 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti.
  - **Fornitura di prodotti informatici (hardware e software):** 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti



- **Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione:** 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti.
  - **Fornitura di servizi:** 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine e, in caso di urgenza, 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o, nel caso di servizi periodici o continuativi, nei tempi prestabiliti.
2. Salvo diversa indicazione nel disciplinare o nell'ordine, la consegna può avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso le sedi dell'Istituto, di volta in volta indicate. Oltre tali orari, l'Istituto potrà rifiutare la consegna. È onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L'Istituto non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.
  3. Il termine di consegna per prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate ed assemblate, salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare. Possono essere previste consegne comprensive di installazione e collaudo ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e con l'avvenuto collaudo con esito favorevole.
  4. Non sarà consentito, se non previamente concordato, il deposito provvisorio di prodotti presso il Magazzino dell'Istituto. In tal caso restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene in deposito.
  5. I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto dall'art. 3 del presente capitolato generale, decorrono dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine scritto,.
  6. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i disciplinari possono prevedere che l'affidatario dia avviso alle strutture destinatarie, per iscritto, ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna.
  7. Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire ai presidi dell'Istituto con l'imballo integro ed in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto. I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero, dichiarato sulla confezione. In caso contrario, l'affidatario si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con partite a scadenza differita, conforme al capoverso precedente.
  8. L'affidatario sarà anche tenuto a provvedere direttamente alla consegna, su specifica richiesta, presso i suoi magazzini, ad un incaricato dell'Istituto.
  9. Si precisa che l'Istituto non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dall'affidatario, anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non accettazione della merce.
  10. La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne l'accettazione o il

collaudo delle merci stesse, riservandosi l'amministrazione di comunicare con lettere a parte le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.

- 11.I reiterati o gravi ritardi nelle consegne potranno essere considerate gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai fini dell'ammissione dell'affidatario a successive procedure di gara.

#### **ART. 11 - SPOSTAMENTO TERMINI DI CONSEGNA**

1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Istituto. L'affidatario, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Istituto entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.
2. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti. L'affidatario non può addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, subfornitori e subappaltatori di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell'Istituto per mancato rispetto dei termini di consegna.
3. Qualunque fatto dell'Istituto che obblighi l'affidatario a sospendere le consegne o ritardarle, può costituire motivo di spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'Istituto, l'affidatario deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.
4. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione del servizio deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo in ciò gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni o per l'esecuzione del servizio.

#### **ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE**

1. Le spedizioni sono accompagnate da documenti indicanti i colli, descrizione dettagliata della merce, quantità e numero dell'ordine o contratto cui le consegne si riferiscono. Tali documenti dovranno essere predisposti in duplice copia; una copia, debitamente vistata per ricevuta, verrà restituita dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari al vettore dell'affidatario; l'altra copia verrà trattenuta dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna. Eventuali copie necessarie in più rispetto a quelle richieste saranno specificatamente previste nei disciplinari.
2. Ciascun documento di accompagnamento dei materiali consegnati, esterno ai colli, dovrà costituire dettagliata distinta e riportare l'indicazione del numero d'ordine di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata. La firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna, il soggetto affidatario si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione di quanto sopra richiesto.

3. La sottoscrizione del documento di trasporto dovrà consentire l'inequivoca individuazione del soggetto che ha ricevuto i beni. L'apposizione del visto non preclude per l'Istituto il diritto ad eventuali e ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati, intendendosi la merce accettata con riserva. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti e/o occulti del prodotto consegnato. L'Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna (da effettuarsi in ogni caso entro sessanta giorni dalla consegna, escludendo dal computo dei giorni il sabato ed i giorni festivi), quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
4. La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da :
  - specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione e collaudo dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste nel disciplinare. Il verbale deve essere firmato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto e dagli incaricati dell'affidatario;
  - documento di consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmato e datato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto, secondo le indicazioni specificate nel lettera di invito/disciplinare/capitolato speciale;
  - foglio di lavoro, nei casi in cui il termine si intende compiuto con l'esecuzione del servizio, debitamente firmato e datato dai referenti dell'ufficio, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto, secondo le indicazioni specificate nel lettera di invito/disciplinare/capitolato speciale;.
5. Tanto i verbali quanto i documenti di consegna ed i fogli di lavoro debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti costatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera o dell'esecuzione, fatto salvo, per l'Istituto, il diritto ad eventuali e ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati od alla prestazione.
6. Gli adempimenti previsti nel presente articolo costituiscono precisi obblighi contrattuali e presupposto per la liquidazione della fattura.

#### **ART. 13 - IMBALLAGGI - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO ED EVENTUALI ONERI CONNESSI**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nel disciplinare, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'affidatario, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o nei locali di destinazione indicati nel disciplinare.
2. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Istituto il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'affidatario.
3. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di

spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

4. Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente, preferibilmente, le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore
- nome dei prodotti contenuti
- le istruzioni per la conservazione dei prodotti

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

5. Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

- pallet EUR o EPAL da 1200 X 800 mm. ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 165;
- peso non essere superiore ai 750 Kg.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto. Il peso dei singoli colli non deve superare i 30 Kg.

Imballo e confezioni devono essere a perdere.

6. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 (cinque) giorni lavorativi. L'affidatario deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.

#### **ART. 14 - CONDOTTA DA PARTE DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario è tenuto a dare compiuta esecuzione all'ordine entro e non oltre i termini previsti ed è tenuto alla esecuzione a regola d'arte, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria delle attività e dei servizi dell'Istituto. L'affidatario deve eseguire la fornitura a proprio rischio, nella quantità e qualità occorrente, e con carico delle spese di qualsiasi natura durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento dell'efficacia contrattuale, incluse le spese per i materiali e le attrezzature, necessari per l'esecuzione della prestazione, rimanendo inteso che l'Affidatario manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
2. Con la partecipazione alle procedure di gara, i concorrenti prendono atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, avente sede legale in Torino, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, presso le cui sedi potranno, ove specificato nel Disciplinare e/o nell'ordine, essere direttamente eseguite le forniture, oggetto di aggiudicazione e/o affidamento. Le

ordinazioni saranno effettuate con buoni d'ordine da parte degli uffici della competente Struttura complessa Acquisito beni, servizi, tecnologie. Esse riguarderanno, anche *per relationem* ai documenti della procedura di scelta del contraente, le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.

3. Per le forniture continuative o periodiche, ovvero programmabili, le consegne dovranno essere effettuate a scadenze prefissate, secondo il piano di consegna indicato nell'ordine, o secondo le indicazioni interne dei Responsabili delle strutture richiedenti. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
5. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i previsti luoghi di consegna dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal vettore incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l'Istituto viene esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto ai luoghi di stoccaggio.
6. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione l'impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
7. L'affidatario assume l'obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, idonei all'uso richiesto, privi di difetti dovuti a progettazione e errata esecuzione o a vizi di materiale impiegati. Qualora, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non più reperibile sul mercato, l'affidatario può richiedere all'Istituto l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo, con caratteristiche pari o superiori alle stesse condizioni contrattuali. L'Istituto conserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.
8. Nell'eseguire le consegne, l'affidatario ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti vigenti in materia di igiene pubblica e, comunque, delle norme che possono essere prescritte dall'Istituto per la buona protezione e conservazione delle merci.
9. L'affidatario, nel corso ed al termine della fornitura o del servizio, dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione di imballaggi, detriti, macchie, materiali di qualsiasi genere derivanti dall'esecuzione della fornitura o del servizio, ripristinando nei locali di passaggio e di destinazione della fornitura o del servizio le condizioni di pulizia originarie.
10. Salva diversa pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell'Istituto che, anche in vigenza contrattuale, può rifornirsi liberamente sul mercato dei

beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezione in merito.

11. Salvo il caso di eventi di forza maggiore, l'Affidatario non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati alla Committente, entro le 24 (ventiquattro) ore successive, a cura dell'Affidatario con le modalità di cui all'articolo 35. In caso di sciopero, la predetta comunicazione dovrà essere resa 24 (ventiquattro) ore prima dell'evento e l'Affidatario dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, ferme restando le detrazioni per le attività non eseguite. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1 (uno) mese, l'Istituto potrà recedere dal Contratto, senza che ciò possa costituire il riconoscimento di alcuna pretesa da parte dell'Affidatario fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite.
12. Tutti i beni e/o servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza, in quanto applicabili:
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
  - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 *Suppl. Ordinario* n. 64);
  - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

ed alle altre norme emanate o emanande in materia di sicurezza.

13. I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e l'agevole movimentazione ed immagazzinamento.

14. In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

**Fornitura di beni strumentali.** La fornitura si intende, se non diversamente indicato, da effettuarsi in opera, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti, nonché di tutto quanto occorra per l'allacciamento agli impianti ed il collocamento in sito per il corretto funzionamento a norma di legge. Prima di formulare l'offerta, il concorrente ha l'onere di prendere visione dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo in grado di incidere sulla regolare esecuzione della fornitura (p.es. dimensione accessi, piano di installazione, situazione degli impianti, etc. ) e di tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta. Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l'effetto gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni. I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza.

La cauzione definitiva, per il 30% del suo ammontare, copre il periodo di garanzia.

Dalla garanzia sono espressamente esclusi:

- gli interventi che si rendessero necessari in seguito al verificarsi di eventi straordinari (ad es. incendio, furto, terremoto, alluvione, crollo, guerre ed insurrezioni, catastrofi, etc.);

- gli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di uso improprio, abuso, dolo, colpa e manomissione da parte degli utilizzatori degli strumenti o da terze parti opportunamente comprovati dall'aggiudicatario.

Ove emergesse l'opportunità di interventi relativi alle esclusioni sopra citate, a seguito di valutazione, caso per caso, in contraddittorio con l'Istituto, il costo degli stessi sarà fatturato separatamente, previo regolare ordinativo dell'Istituto, ed il relativo pagamento avverrà secondo quanto previsto nel successivo art. 17.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità dello strumento o di parte di esso, il tempo concesso all'impresa per l'intervento è di tre giorni lavorativi, con espressa esclusione delle giornate di sabato, domenica ed altre festività infrasettimanali, senza soluzione di continuità nel periodo estivo.

La garanzia dovrà prevedere anche le eventuali visite periodiche preventive indicate nei manuali di manutenzione.

Se previsto, il contratto di manutenzione post-garanzia, comprensivo di manutenzione preventiva, si svolgerà con le medesime modalità e condizioni previste per la garanzia.

**Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili.** La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente in opera ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale (*full-risk*) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto). La cauzione definitiva, per il 30% del suo ammontare, copre il periodo di garanzia.

Prima di formulare l'offerta, il concorrente ha l'onere di prendere visione dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo in grado di incidere sulla regolare esecuzione della fornitura (p.es. dimensione accessi, piano di installazione, etc. ) e di tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta. Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l'effetto gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni.

**Fornitura di prodotti informatici (hardware e software).** Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti d'autore e delle disposizioni in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano comunque tutte le disposizioni emanate da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (*full risk*) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative all'epoca dell'offerta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza. La cauzione definitiva, in tutto o in parte, copre il periodo di garanzia.

**Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione.** Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui l'ordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale. I materiali soggetti a scadenza dovranno avere, all'atto della consegna,

validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità del prodotto indicato nelle specifiche tecniche. Nel caso di prodotti pericolosi, i prodotti medesimi dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, secondo la normativa in vigore, in lingua italiana.

**Fornitura di servizi.** Il disciplinare definisce, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali-quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e cartellino nominativo con fotografia e deve mantenere il segreto d'ufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti l'attività dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Nei casi in cui l'esercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto all'autorizzazione di autorità pubbliche, all'iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. L'Istituto si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere l'allontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo, di personale non gradito.

14. Il concorrente con la sola presentazione dell'offerta, dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, che rigorosamente applica in tutte le fasi di espletamento delle attività oggetto dell'appalto; dichiara inoltre che in caso di aggiudicazione si impegna a collaborare con l'Istituto al fine di essere debitamente informato sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali andrà ad operare e che tali rischi verranno portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi della normativa vigente.
15. L'affidatario si impegna:
- ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;
  - ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della stazione appaltante sia per eventuali lavori esterni, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi.
16. Per tutto quanto precede, l'affidatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nell'interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 cod. civ.), ove si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'Istituto o a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'affidatario.
17. L'affidatario si impegna altresì ad informare e formare tutti coloro che a qualunque titolo (p. es. corrieri, vettori) collaboreranno con lo stesso al fine di trasportare beni o servizi di sua proprietà all'interno dell'Istituto.
18. L'affidatario è responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull'Istituto in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'affidatario stesso o del personale da esso dipendente. L'affidatario deve garantire all'Istituto il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerlo estraneo e indenne



da azioni e pretese al riguardo. L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

19. L'affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### **ART. 15 - PERIODO DI PROVA - COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

1. L'Istituto si riserva un periodo di prova fino a quattro mesi per accertare la rispondenza di prodotti nuovi, mai impiegati nel proprio processo produttivo interno, alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature la decorrenza della prova è fissata dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile della Struttura interessata alla fornitura od all'appalto, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa *ex art. 1456 cod. civ.*), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Istituto incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Istituto, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, per particolari tipologie di forniture, l'Istituto si riserva di prevedere un periodo di prova più ampio dandone espressa indicazione nel Disciplinare di gara.
7. Le forniture di beni e attrezzature devono essere comunque accettate o collaudate da personale dell'Istituto tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dall'Istituto in relazione allo specifico contratto. L'accettazione dei beni o il collaudo delle attrezzature devono accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
8. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'affidatario, se presenti.

9. L'operazione di collaudo normalmente avviene all'atto della consegna del bene e, se presente, con persona incaricata dall'affidatario. L'assenza di incaricati dell'affidatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni negative sono comunicati tempestivamente all'affidatario. In assenza di incaricati dell'affidatario, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Istituto fa egualmente stato contro di esso. Ove espressamente previsto nel Disciplinare di gara, il collaudo dovrà essere effettuato da personale dell'affidatario.
10. Salvo specifiche prescrizioni del disciplinare, gli addetti all'accettazione sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'affidatario possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito delle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.
11. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, può accettare i beni o rifiutarli. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in procedura di affidamento. Il rifiuto dei prodotti o dei servizi all'accettazione o al collaudo sostanzia inadempimento da parte dell'affidatario. In questi casi, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali od all'esecuzione del servizio conformemente alle specifiche previste. Il tempo di sostituzione dei prodotti sarà considerato ritardo nell'adempimento imputabile al fornitore. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l'affidatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa, e rilevati all'atto del concreto utilizzo dei prodotti. In caso di esito sfavorevole del collaudo di prodotti consumabili, il costo dei medesimi rimane a carico dell'affidatario.
12. Di norma, tutti i controlli sullo stato e sulla quantità dei colli sono effettuati presso le sedi dell'Istituto, al momento del ritiro. L'affidatario si obbliga altresì ad accettare contestazioni sui formati delle confezioni, qualità e conformità della merce ai requisiti richiesti o imposti dal presente capitolato, dal disciplinare, dal contratto, dall'ordine anche a distanza di tempo dalla consegna per eventuali difetti riscontrati al momento del consumo.
13. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto, il quale può respingere, senz'altro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.
14. L'affidatario ha l'obbligo di consegnare beni identici agli eventuali campioni depositati in sede di procedura di affidamento e oggetto dell'affidamento, mentre ha l'obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualità, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito o, per altre ragioni, inaccettabile. In tal caso, la consegna è considerata come non avvenuta e l'affidatario ha l'obbligo dell'immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito.
15. Per le forniture di beni soggetti a collaudo restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene consegnato fino alla data di collaudo positivo.
16. L'affidatario non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in

precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto all'accettazione di partite in consegne successive. In tal caso l'affidatario è invitato dall'Istituto ad assistere, a mezzo di suoi incaricati, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

#### **ART. 16 - FORNITURE RIFIUTATE ALL'ACCETTAZIONE O AL COLLAUDO**

1. La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, a sua cura e spese, essere sostituita con altra della qualità prescritta, entro e non oltre un termine, pari al 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna, dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera o telefax con la quale l'Istituto ha comunicato il rifiuto, qualora l'affidatario non abbia partecipato al collaudo. L'Istituto non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non tempestivamente ritirati dal Fornitore.
2. Decorso detto termine, l'Istituto potrà risolvere il contratto o comunque approvvigionarsi al libero mercato in danno dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
3. Salva diversa indicazione nel disciplinare, l'affidatario ha l'obbligo di ritirare a sua cura e spese i beni e/o le attrezzature non accettate al collaudo entro e non oltre 10 (dieci) giorni.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'Istituto potrà procedere all'applicazione di penale e la merce sarà smaltita, con spese a carico dell'affidatario. Le spese di smaltimento saranno introitate dall'Istituto mediante ritenzione sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione definitiva, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Istituto. L'Istituto non risponde di furti o avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

#### **ART. 17 - FATTURAZIONE PAGAMENTO: MODALITÀ**

1. Le fatture elettroniche, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato e collaudato o a servizio regolarmente eseguito, dovranno essere indirizzate alla Struttura Complessa Risorse umane e finanziarie dell'Istituto e saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni. L'accertamento di regolare esecuzione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. La fatturazione della prestazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento:
  - al numero del contratto
  - al CIG
  - all'eventuale CUP
  - al numero del buono d'ordine;
  - al numero del documento di consegna;
  - al magazzino o laboratorio presso il quale la merce è stata consegnata o il servizio eseguito;
  - al tipo ed alla quantità dei prodotti forniti/servizi prestati;

- al codice merceologico eventualmente indicato nel buono d'ordine;
- alle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento.

La mancata o inesatta indicazione di uno di tali elementi comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

3. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative all'esecuzione della parte di fornitura o di servizio di propria competenza e l'Istituto verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.
4. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l'Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico dell'Istituto sono calcolati nella misura ivi indicata.
6. Le note di credito a favore dell'Istituto dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Istituto la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 1 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
7. Sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi a qualsiasi titolo, ed il saldo non potrà essere corrisposto fino a quando l'Impresa non abbia dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.
8. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i laboratori utilizzatori dell'Istituto.
9. L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice.
10. In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non dà alcun titolo all'aggiudicatario per la richiesta di mora qualora detto ritardo dipendesse da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi contabili cui l'Istituto debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti.

#### **ART. 18 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

1. 1. L'Istituto, al fine garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti all'affidatario cui siano state contestate inadempienze

nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non l'affidatario si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione.
3. La sospensione dei pagamenti non dà diritto al Fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione o di pretendere interessi per il ritardato pagamento.
4. Nel caso l'Istituto accerti situazioni di omesso pagamento delle retribuzioni o dei contributi previdenziali/assistenziali da parte dell'affidatario, potrà sospendere i pagamenti fino alla dimostrazione, da parte dell'affidatario, dell'avvenuto ripristino delle situazioni retributive e/o contributive.

#### **ART. 19 - MOTIVI PER APPLICAZIONE DI PENALITÀ**

1. L'affidatario che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture incorre in negligenze od inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetto all'applicazione di penali. Nei casi di ripetute e/o gravi inadempienze (grave inadempimento), l'Istituto ha facoltà di escluderlo dalla partecipazione alle procedure di affidamento da esso indette per un periodo non superiore a due anni.
2. Le esclusioni dalla partecipazione alle procedure di affidamento vengono attuate con atto deliberativo.
3. L'affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui al presente Capitolato, è soggetto all'applicazione di penalità quando:
  - si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati o l'esecuzione non risulta conforme alle modalità contrattuali;
  - ritarda, interrompe o sospende l'esecuzione del contratto;
  - ritarda nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo o non provvede all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
  - non ottempera, o ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione della garanzia dei prodotti forniti;
  - non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati all'accettazione o al collaudo;
  - nei contratti per prestazione di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari, ai tempi ed alle modalità da osservare per gli interventi richiesti;
  - nei contratti per locazione di beni, ritardi nella consegna o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.
4. Ai fini del presente Capitolato, la mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche contrattualmente previste equivale a mancata consegna. La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo.

5. Decorso, oltre il tempo di consegna o di esecuzione previsto, il termine massimo di ritardo di cui agli articoli successivi o diversamente stabilito nel contratto, l'Istituto, oltre all'applicazione della penalità, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi in ritardo o non conformi presso altra impresa, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi simili.
6. L'Istituto, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
7. Agli importi delle penali saranno aggiunti anche gli oneri eventualmente derivanti da:
  - maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
  - oneri di natura organizzativa (es. ritardi nell'esecuzione delle analisi, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
  - danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
  - minori introiti.
8. Salva diversa indicazione nel presente Capitolato o nel contratto, le penalità saranno commisurate alla gravità ed alla frequenza dell'inadempimento e non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo complessivo del contratto relativo alla fornitura o al servizio contestato. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte dell'Istituto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta.

#### **ART. 20 - PENALITA'**

1. Il contratto può stabilire i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.
2. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione applica al contraente una penalità:
  - a) dall'uno per cento al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
  - b) pari all'uno per mille del valore dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell'effettuazione:
    - della prestazione o della consegna dei beni;
    - del ritiro dei beni rifiutati o dichiarati non conformi in sede di verifica di conformità;
    - della sostituzione dei beni rifiutati o dichiarati non conformi rivedibili in sede di verifica di conformità;
    - della manutenzione, sostituzione o riparazione di beni nell'ambito della garanzia o del contratto di manutenzione contrattualmente previsto;
    - del ripristino dell'ammontare del deposito cauzionale entro 10 giorni;

- di ogni altro adempimento stabilito nell'atto negoziale;
- c) fino al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale nei casi concernenti:
- il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all'antinfortunistica nonché alle subforniture;
  - l'omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente;
  - ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alle lettere a) e b), salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
3. L'importo delle penalità, singolarmente e cumulativamente considerato, non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo netto del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento.

#### **Art. 21 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI PENALITÀ**

1. Fatta eccezione per omissioni o ritardi nelle consegne dei beni, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato con anticipo e documentato cause di forza maggiore), l'Istituto, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o PEC, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
2. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Istituto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni adottate dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Istituto ritiene di disattenderle.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. L'ammontare del deposito cauzionale è ripristinato dall'affidatario entro 10 giorni.
4. Per le forniture continuative, in caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni solari e consecutivi, l'Istituto, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura, in danno all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, l'Istituto si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

5. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Istituto potrà escludere l'Impresa dalla partecipazione a gare per forniture analoghe per un biennio.
6. Entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di comminazione delle penalità, il contraente può avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalità, presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
7. L'applicazione delle penalità non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

**ART. 22 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 1456 COD. CIV.)**

1. L'Istituto potrà recedere dal contratto comunicando semplicemente al Fornitore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.
2. L'Istituto potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, nei seguenti casi.
  - a) Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione oltre il 50% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna, ovvero qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
  - b) Nei contratti di durata, qualora le contestazioni abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza per ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi e/o il ritardo, oltre il termine massimo stabilito, nell'esecuzione del servizio o nella consegna della merce ordinata o nella sostituzione di quella contestata. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:
    - 4 contestazioni nel corso di un anno;
    - 7 contestazioni nell'arco di un biennio;
    - 11 contestazioni nel corso di un triennio;
    - 14 contestazioni nell'arco di un quadriennio
    - 17 contestazioni nell'arco di un quinquennio.Il numero di contestazioni si riferisce all'intero Istituto nelle sue diverse articolazioni territoriali. Allorché l'Istituto, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna o esecuzione difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Istituto, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente art. 21.
  - c) gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
  - d) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini previsti;



- e) l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
  - f) cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
  - g) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Istituto.
3. In tale caso, il soggetto affidatario, oltre a incorrere nell'immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Istituto sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra impresa.
4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione
  - in caso di morte dell'affidatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante della garanzia del contratto e della sua esecuzione;
  - qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Istituto non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
  - in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..
5. L'Istituto intende procedere all'affidamento esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che costituiscono dunque condizione per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto l'Istituto intenderà il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nel caso in cui l'impresa, ad un controllo anche a campione, non risulti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice. In tal caso, saranno corrisposte le sole prestazioni rese fino alla data della risoluzione, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia della ditta affidataria che dai suoi eventuali aventi diritto. Analogamente si procederà nei confronti dell'impresa che non fornisca le informazioni o le certificazioni necessarie per i controlli medesimi.
6. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Istituto, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all'indirizzo del soggetto affidatario.

#### **ART. 23 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge il diritto nell'Istituto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'affidatario inadempiente. L'affidamento avviene con procedura negoziata o, entro i limiti previsti, in affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'affidatario inadempiente, con indicazione dei

nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

3. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'affidatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni dell'affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all'affidatario inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 24 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI E RISCHI**

1. La proprietà dei prodotti oggetto dei contratti è trasferita all'Istituto:
  - dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali indicati dall'Istituto, secondo le specifiche clausole contrattuali;
  - dalla data di consegna, da far risultare da verbali o dai documenti di consegna, nei locali indicati dall'Istituto, nel caso in cui le operazioni di accettazione diano esito positivo di conformità tra bene ordinato e bene consegnato.
2. Restano pertanto a carico dell'affidatario i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo/accettazione nei locali dell'Istituto, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Istituto.

#### **ART. 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.
2. L'affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Istituto in relazione ai materiali ed ai prodotti forniti o in relazione al loro uso; e, quindi, deve tenere indenne l'Istituto delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. L'Istituto assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'affidatario del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i materiali forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Istituto ha facoltà di richiedere all'affidatario, che ne deve sostenere gli oneri:
  - di risarcire tutti i danni che l'Istituto abbia patito a seguito della violazione;
  - di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso, da parte dell'Istituto, dei materiali, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce,oppure;
  - di modificare o sostituire i materiali, in modo che la violazione abbia termine.
5. La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Istituto, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione; ovvero quando questa, sentito

l'affidatario, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

#### **ART. 26 - NOMINA DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In ragione dell'oggetto del contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Istituto "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. L'affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Istituto, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'affidatario, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
2. In relazione al trattamento dei dati personali, si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed al vigente Codice della Privacy (Dlgs 196/2003). L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016).
3. Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
  - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
  - il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
  - il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
4. Finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati
  - per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
  - per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta - Via Bologna 148- 10154 Torino -nella persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e-mail : [dpo@izsto.it](mailto:dpo@izsto.it).

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

**ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia) e si impegna a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ivi comprese le fatture.

2. L'affidatario deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o PEC alla S.C. Economico Finanziario dell'Istituto.
3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'affidatario. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'affidatario deve trasmettere alla S.C. Acquisto beni, servizi, tecnologie dell'Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o Raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i

corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

7. Il Fornitore, il subaffidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione. Nello svolgimento delle attività in regime di appalto e/o subappalto, l'affidatario dovrà, ai sensi degli artt. 18, co. 1., lett. u), D.Lgs. n. 81/2008 e 5, co. 1, legge n. 136/2010, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
8. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere oltre alla fotografia ed alle proprie generalità, anche l'indicazione del committente.

#### **ART. 29 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **ART. 30 - CLAUSOLA DI TRASPARENZA**

1. Il presente articolo stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Istituto e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione, consistente tra l'altro nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, sia in linea generale, sia al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte dell'amministrazione. Non sono graditi in ogni caso omaggi personali, anche di modico valore, ai dipendenti dell'Istituto.
2. L'accettazione espressa della presente clausola è condizione di ammissione alle procedure per l'affidamento di contratti da parte dell'Istituto.
3. Quando avviene l'assegnazione dei contratti, il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni livello nell'espletamento della selezione e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli della presente clausola, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni disciplinari e penali previste a loro carico in caso di mancato rispetto di essa clausola.
4. L'Istituto si impegna anche a comunicare, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare. Quando l'esame delle offerte include una valutazione qualitativa, l'amministrazione si impegna a chiarire i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.
5. L'impresa, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, o comunque non appena ne abbia conoscenza e la possibilità materiale, si impegna a segnalare al

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D AOSTA  
ED./REV. 4.0**

---

Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Istituto:

- qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto
  - i possibili conflitti di interesse alla stessa noti relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti;
  - le disposizioni di capitolato o di bando che, ad avviso dell'impresa, sono scritte in maniera da favorire un concorrente od un insieme di concorrenti; nella valutazione di tali segnalazioni l'amministrazione si atterrà, per quanto afferente, alle indicazioni emanate o emanande dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle competenti autorità comunitarie;
  - le disposizioni di capitolato o di bando che si prestano a dubbi interpretativi;
  - le eventuali carenze del capitolato, ovvero gli elementi che sono necessari tecnicamente o legalmente, per rendere i beni o i servizi acquistati conformi alle norme in vigore.
  - le disposizioni di capitolato o di bando che rendono la redditività del contratto legata in modo non trascurabile a future decisioni dell'Amministrazione (cod. civ. 1355), e che potrebbero favorire in conseguenza offerte sottocosto da parte di coloro che abbiano un'intesa con i soggetti capaci di influenzare tali decisioni (ad esempio, ventagli di prestazioni da effettuarsi a richiesta con alcune delle stesse previste sottocosto).
  - le incongruità tecniche o amministrative che ad avviso dell'affidatario affettano le disposizioni di capitolato o di bando, in modo da limitare lo spreco di denaro pubblico e le varianti contrattuali;
  - le disposizioni contrattuali che per la loro formulazione non si prestano ad un agevole controllo a posteriori da parte dei terzi, tenuto conto della stretta preferenza per l'acquisto di prestazioni complete e facilmente verificabili a posteriori.
  - ogni elemento atto a limitare una perfetta e leale concorrenza.
  - Si impegna inoltre a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria per
  - qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto
  - qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Istituto o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto.
6. L'impresa si impegna altresì a non accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. L'impresa sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'Istituto del comportamento delle ditte a lei collegate ai sensi delle disposizioni del codice civile o assieme alle quali esista un legame ai sensi della normativa antitrust.
7. L'affidatario si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi

legittimi .

8. L'impresa accetta irrevocabilmente le penali che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione della presente clausola, potranno esserle applicate:

- esclusione dalla procedura di affidamento
- interdizione dalle procedure di acquisizione indette dall'Istituto per due anni
- incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;

e, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento

- penale contrattuale a favore dell'Istituto di importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, oltre al risarcimento dei danni;
- la revoca dell'affidamento, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva, se costituita;
- interdizione dalle procedure di acquisizione indette dall'Istituto per due anni.

L'Istituto può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali individuati dall'art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **ART. 31 - CONTROLLI**

1. L'Istituto si riserva di effettuare controlli periodici a campione, in capo all'affidatario, al fine di verificare il rispetto da parte dello stesso degli obblighi di cui all'elenco che segue:

- a) osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie (compresa la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004, n. 4, nonché l'art. 13, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4);
- b) applicazione di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
- c) adozione, nell'esecuzione dell'attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per procedura di garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osservanza di tutte le vigenti norme di carattere generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) adozione di tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- e) la permanenza, in corso di contratto, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- f) osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- g) osservanza di tutte le disposizioni in materia di accessibilità degli strumenti informatici, di cui al D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 e s.m.i.;
- h) osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



**CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI DELL'ART. 1341 COD. CIV.:**

**ART. 9 - DURATA**

**ART. 14 – CONDOTTA DA PARTE DELL’AFFIDATARIO**

**ART. 15 – PERIODO DI PROVA – COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

**ART. 16 - FORNITURE RIFIUTATE ALL’ACCETTAZIONE O AL COLLAUDO**

**ART. 18 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

**ART. 19 - MOTIVI PER APPLICAZIONE DI PENALITÀ**

**ART. 20 - PENALITÀ**

**ART. 21 – PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI PENALITÀ**

**ART. 22 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA (ART. 1456 COD. CIV.)**

**ART. 23 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

**ART. 24 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI E RISCHI**

**ART. 29 - FORO COMPETENTE**

**ART. 30 - CLAUSOLA DI TRASPARENZA**